CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE

Milano, 21 settembre 2000

VERBALE DI ACCORDO

tra

Ikea Italia S.p.A. ("Ikea"), rappresentata da Simona Scarpaleggia, Luigi Casiraghi, Elisa Chioda, con la collaborazione dei responsabili del personale dei negozi e la consulenza di Giorgio Accardi

e

Le Organizzazioni Sindacali Nazionali, rappresentate da Daniela Rondinelli per la FISASCAT/CISL, Claudio Treves per la FILCAMS/CGIL, Gianni Rodilosso per la UILTuCS/UIL, dai Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali territoriali interessate e dalle RSU/RSA dei Negozi (le "OO.SS.")

Premesso che

- Ikea, azienda multinazionale presente in 28 paesi con oltre 160 negozi in cui operano circa 48.000 dipendenti, intende coniugare le esigenze di massimizzazione dell'utilizzo delle risorse – mezzi imposte dalla competizione globale, con l'evolversi delle esigenze della clientela che si dimostra tanto attenta alla qualità del prodotto quanto al complessivo servizio che le viene offerto, in particolare manifestando grande interesse alla possibilità di accedere ai negozi in orari prolungati, in linea con quanto avviene in altri mercati europei ed extraeuropei evoluti.
- Per soddisfare tale esigenza, Ikea intende avvalersi della opportunità offerta dall'art. 13 D.Lgs. 31.marzo 1998 n. 114 (Legge Bersani, rif.- Mobilieri) per realizzare un progetto sperimentale di apertura domenicale nei negozi di Carugate, Casalecchio, Corsico, Grugliasco e Roncadelle ("i Negozi").
- Il progetto implicherà un sensibile incremento occupazionale, cui far fronte con nuove assunzioni anche utilizzando le tipologie contrattuali c.d. flessibili attualmente consentite dalle norme legali e contrattuali applicabili.
- Consapevoli di quanto sopra, al fine di contemperare le esigenze dei consumatori con quelle dei lavoratori, soprattutto *part – time*, e di coniugare il tempo – lavoro ed il tempo – vita dei medesimi, Ikea e le OO.SS. hanno dato vita ad un confronto negoziale volto a definire i contenuti e le modalità di realizzazione del progetto sperimentale di apertura domenicale, anche attraverso l'introduzione della programmazione annuale dell'orario di lavoro.

Si concorda quanto segue

le premesse sono parte integrante del presente accordo

Si dà atto che quanto previsto nel Verbale di Intesa del 20 giugno 2000 è inidoneo a regolare la materia con la necessaria completezza in quanto sostanzialmente preparatorio, e resta pertanto inteso che il presente Verbale di Accordo rappresenta l'unica fonte contrattuale che disciplina i contenuti e le modalità di attuazione del progetto sperimentale di apertura domenicale, e che ogni altra intesa, anche a livello di singolo Negozio, che disciplini le aperture domenicali, risulta superata. Sono fatti salvi gli effetti prodotti da tali diverse intese, limitatamente agli incrementi di ore già pattuiti alla data odierna.

Volontarietà, programmazione, reversibilità

I contenuti e le modalità di attuazione del progetto sperimentale di apertura domenicale saranno uniformati ai principi di volontarietà, programmazione e reversibilità, quali qui di seguito descritti:

Volontarietà.
Ciascun lavoratore ha la facoltà di manifestare la propria disponibilità all'effettuazione del lavoro domenicale.
I lavoratori assunti successivamente al 31 agosto 2000 manifestano tale disponibilità in via definitiva all'atto della sottoscrizione della lettera di assunzione.
I lavoratori in forza alla data del 31 agosto 2000 manifesteranno tale disponibilità annualmente con riferimento a ciascun Fiscal Year, nel rispetto della tempistica descritta al paragrafo "Programmazione".

Programmazione.
La programmazione dell'orario di tutti i lavoratori interessati avverrà su base annuale con riferimento a ciascun Fiscal Year, nel rispetto della tempistica di seguito descritta:

- entro il 30 aprile, previa comunicazione dell'azienda alle RSA/RSU ed alle OO.SS. territoriali del piano annuale delle aperture domenicali, i lavoratori in forza alla data del 31 agosto 2000 comunicheranno la propria disponibilità all'effettuazione del lavoro domenicale a valere dal successivo 1° settembre, indicando il numero delle domeniche.
- nel mese di giugno si procederà al confronto, tra Direzione aziendale, RSA/RSU e Organizzazioni Territoriali, sulla programmazione a livello di singolo Negozio. Nell'ambito di tale confronto verrà effettuata a livello di reparto una indagine informale sulle preferenze individuali in merito alla distribuzione dell'orario in base a modelli di distribuzione settimanale di tipo verticale, orizzontale e misto.

 A seguito di tale indagine Ikea realizzerà le opportune pianificazioni di reparto, finalizzate ad adottare le distribuzioni d'orario desiderate dai lavoratori, se compatibili con le esigenze organizzative e nel

rispetto di eventuali intese in vigore a livello di Negozio in merito alla distribuzione dell'orario di lavoro.
La collocazione dell'orario nella giornata di domenica avverrà, per i lavoratori in forza alla data del 31 agosto 2000, in base alle disponibilità comunicate, che Ikea avrà facoltà di accogliere in tutto, in parte o affatto.
entro il mese di luglio verrà comunicata a tutti i lavoratori interessati la programmazione dell'orario di lavoro a valere dal successivo 1° settembre.
In occasione della comunicazione della programmazione annuale dell'orario verranno formalizzate con accordi individuali, ove occorrenti, le intese con i lavoratori necessarie per la realizzazione della programmazione medesima.
In particolare, la programmazione annuale dell'orario per i lavoratori *part – time* potrà comportare la modificazione consensuale del contratto di lavoro nella parte relativa alla collocazione dell'orario, senza alcun onere a carico di Ikea in base a quanto stabilito dal d. Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61.

Reversibilità.
Qualora la programmazione annuale individuale dell'orario preveda l'effettuazione del lavoro domenicale per un numero di domeniche inferiore a quello del Fiscal Year precedente, gli aumenti dell'orario individuale eventualmente concordati in precedenza - attraverso forme di incremento consensuale temporaneo dell'orario di lavoro previsto dal contratto individuale per il lavoratore part-time - saranno ridotti del numero di ore corrispondente.
Sono fatte salve diverse intese individuali in quanto compatibili con le esigenze organizzative aziendali.

Trattamento economico.

A tutti i lavoratori interessati verrà riconosciuto per ogni ora di lavoro effettivamente prestato nella giornata di domenica un importo pari al 70% della quota oraria della retribuzione normale di cui all'art. 113, Seconda Parte, del CCNL, salvo quanto previsto al paragrafo successivo.

A tutti i lavoratori interessati verrà riconosciuto per ogni ora di lavoro effettivamente prestato nelle domeniche del mese di dicembre, un importo pari al 130% della quota oraria della retribuzione normale di cui all'art. 113, Seconda Parte, del CCNL. E' confermata l'applicazione del medesimo trattamento per le festività infrasettimanali.

Ai soli lavoratori in forza alla data del 31 agosto 2000 verrà inoltre riconosciuto per ogni ora di lavoro effettivamente prestata nella giornata di domenica, ad esclusione delle domeniche del mese di dicembre e delle festività infrasettimanali, un importo congelato pari al 60% della quota oraria della retribuzione normale individuale di cui all'art. 113, Seconda

Parte, del CCNL, calcolato al 30 settembre 2000.

Gli importi previsti nel presente paragrafo si intendono comprensivi dell'incidenza su istituti retributivi indiretti e retribuzioni differite.

Flessibilità

Contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 23 della l. 28 febbraio 1987, n. 56.
In considerazione della natura sperimentale del progetto di apertura domenicale, si concorda di introdurre una nuova ipotesi di contratto a tempo determinato rappresentata dal progetto medesimo, per consentire di far fronte all'incremento di attività derivante dai nuovi orari di apertura dei Negozi.
Inoltre la percentuale massima di lavoratori assumibili con contratto a tempo determinato di cui all'art. 21 CCNL viene elevata al 17% dei lavoratori impegnati a tempo indeterminato nei singoli Negozi. Sono escluse da tale percentuale massima le assunzioni a termine effettuate ai sensi della l. 18 aprile 1962, n. 230 e della L. 3 febbraio 1978, n. 18 e successive proroghe.

Part – time.
In applicazione di quanto disposto dal d.lgs 25 febbraio 2000, n. 61, vengono definite le seguenti pattuizioni la cui applicazione riguarderà tutti i lavoratori *part – time*, assunti sia a tempo indeterminato sia a termine in base alle differenti ipotesi previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva:

- Forme di combinazioni miste di lavoro *part – time* orizzontale e verticale (art. 1, comma 3).

 La distribuzione dell'orario di lavoro *part – time* potrà avvenire sulla base di modelli oltre che di tipo orizzontale (in cui cioè la riduzione di orario è prevista in relazione all'orario normale giornaliero) o verticale (in cui cioè l'attività lavorativa è svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno) anche di tipo "misto" (cioè con una combinazione del modello di tipo verticale e del modello di tipo orizzontale), anche per consentire la distribuzione dell'orario individuale con avvicendamento periodico fisso programmato su differenti fasce orarie comprese nell'intero arco della giornata lavorativa.

Sistema di verifiche.

Si concorda di procedere ad una verifica tra le parti sull'andamento complessivo di quanto qui disciplinato entro il 31 marzo 2004.

Trattamento di miglior favore.

Viene dato atto che quanto disciplinato dal presente Verbale di Accordo rappresenta un trattamento economico di miglior favore rispetto a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale ed aziendale.
Eventuali modificazioni migliorative della disciplina contrattuale nazionale ed aziendale saranno pertanto assorbite fino a concorrenza.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti stipulanti

Per IKEA Italia S.p.A. Per le OO.SS.

Milano, 21 settembre 2000

Verbale Integrativo

Ad integrazione di quanto convenuto in data odierna sul progetto sperimentale di apertura domenicale tra Ikea e FILCAMS – CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS, i rappresentanti delle OO.SS. territoriali e le RSU/RSA dei Negozi, le parti contraenti convengono di sottoporre congiuntamente alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all'art. 7, Prima Parte, del CCNL, un'ipotesi di accordo che, sostituendosi a quanto concordato in data odierna al riguardo e fatta salva ogni diversa intesa, preveda nel complessivo 25% dei lavoratori impegnati a tempo indeterminato nei Negozi la percentuale massima dei rapporti di lavoro instaurabili con contratto a tempo determinato e con contratto per prestazioni di lavoro temporaneo.
Le parti concordano che, in caso di valutazione di conformità e di rispetto delle intese vigenti da parte della Commissione Paritetica Nazionale, la predetta ipotesi avrà piena efficacia, sostituendosi con effetto parzialmente novativo a quanto previsto al riguardo al paragrafo "Flessibilità" del Verbale di Accordo sottoscritto in data odierna.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti stipulanti

Per IKEA Italia S.p.A. Per le OO.SS.